



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

RGN 27877/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27877/2014 R.G. Civ.

promossa da:

██████████, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avv.to ██████████ che, unitamente agli avv.ti ██████████, la rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione.

- ATTRICE -

contro:

Intesa Sanpaolo s.p.a., elettivamente domiciliata in Torino, via De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Trenti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa costitutiva.

- CONVENUTA -

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso e rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

1) *Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche solo parziale, dell'«Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati» in data 17.10.2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice) e, per l'effetto e - comunque - in ogni caso (ovvero anche indipendentemente e laddove si ritenesse di prescindere dalla*

pagina 1 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 28e6d



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto-quadro), accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della negoziazione/operazione controversa, cioè dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo interest rate swap" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice) e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca.

2) Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza del contratto e della negoziazione di cui al precedente punto, condannare IntesaSanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire all'attrice [REDACTED] la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

IN VIA DI PROGRESSIVO SUBORDINE

1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il consenso di [REDACTED] è stato carpito con dolo ex art. 1439 c.c. e, per l'effetto, pronunciare e dichiarare l'annullamento della negoziazione/operazione controversa, cioè dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo interest rate swap" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice) e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire all'attrice [REDACTED] in liquidazione la somma complessiva di €

pagina 2 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28600





Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

2) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la volontà negoziale di [REDACTED] S.r.l. è stata viziata da errore ex artt. 1427, 1428, 1429 n.ri 1) e/o 2) e 1431 c.c. e, per l'effetto, pronunciare e dichiarare l'annullamento della negoziazione/operazione controversa, ovvero dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo interest rate swap" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice), e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire all'attrice [REDACTED] in liquidazione la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior

pagina 3 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e60



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il conflitto d'interessi della Banca e, per l'effetto, pronunciare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1394 e 1395 c.c., l'annullamento della negoziazione/operazione controversa, ovvero dell'operazione in derivati OTC "Tasso certo interest rate swap" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice), e, comunque e all'occorrenza, di ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire all'attrice ██████████ in liquidazione la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

4) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il grave inadempimento della Banca intermediaria rispetto alle obbligazioni tutte anche ex lege assunte con l'"Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati" in data 17.10.2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), e comunque rispetto agli obblighi assunti all'atto dello svolgimento del servizio di negoziazione, e pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., anche solo parziale, del medesimo contratto-quadro o normativo per fatto e colpa della Banca, e, per l'effetto e - comunque - in ogni caso (ovvero anche indipendentemente e laddove si ritenesse di prescindere dalla pronuncia di risoluzione del contratto-quadro), accertare e dichiarare la risoluzione, e comunque dichiarare inefficace, la negoziazione/operazione controversa, ovvero l'operazione in derivati OTC "Tasso certo interest rate

pagina 4 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 28e4d0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

swap" in data 10.10.2007 (cfr. doc. 2 di parte attrice), e, comunque e all'occorrenza, ogni altra operazione perfezionata nell'ambito del servizio di negoziazione prestato dalla Banca, riconducibile o meno al menzionato contratto-quadro.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire o risarcire all'attrice [REDACTED] in liquidazione la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

5) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inadempimento della Banca intermediaria convenuta ex art. 1218 c.c. rispetto alle obbligazioni tutte anche ex lege assunte con con l'"Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati" in data 17.10.2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), e comunque rispetto agli obblighi assunti all'atto dello svolgimento del servizio di negoziazione.

Accertato e dichiarato l'inadempimento di Intesa Sanpaolo S.p.a., accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca intermediaria agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/risarcire/restituire all'attrice [REDACTED] in liquidazione la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori

pagina 5 di 23

Firmato Dal: MARTINAT LUCA Emesso Dal: POSTECOM CA3 Serial#: 28e40



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

6) Accertare e dichiarare la sussistenza delle violazioni illustrate in narrativa e la responsabilità precontrattuale (o extracontrattuale) della Banca intermediaria.

Conseguentemente, accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsiasi debito legittimamente contratto dall'attrice nei confronti della Banca agli indicati titoli ed in forza della negoziazione di cui al precedente punto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire o risarcire all'attrice [REDACTED] in liquidazione la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

IN OGNI CASO

Accertate le violazioni descritte in narrativa ed accertati e dichiarati gli inadempimenti agli obblighi contrattuali e/o precontrattuali della Banca, accertata in definitiva la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale (e/o extracontrattuale) dell'intermediario e l'insussistenza di qualsiasi valido e legittimo obbligo contratto da [REDACTED] nei confronti dell'intermediario in relazione ai fatti, al servizio d'investimento ed all'operazione per cui è giudizio, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo

pagina 6 di 23

Firmato Dal: MARTINAT LUCA Emesso Dal: POSTECOM CA3 Serial#: 28640





Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

legale rappresentante pro tempore, a pagare/accreditare/restituire o risarcire all'attrice [REDACTED] S.r.l. in liquidazione la somma complessiva di € 497.984,78 (di cui € 475.970,79 quale importo corrispondente alla somma algebrica dei differenziali addebitati - per complessivi € 484.682,22 - e accreditati - per complessivi € 8.711,43 - e € 22.014,00 per commissioni occulte), ovvero la diversa (maggiore o minore) somma accertata, nonché a pagare/accreditare/restituire all'attrice tutti gli ulteriori importi, nessuno escluso (commissioni, interessi, spese, oneri di qualsivoglia natura), addebitati in relazione allo strumento derivato controverso, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalle date dei rispettivi addebiti in conto corrente sino al saldo ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento effettivo, con condanna al risarcimento di ogni danno (incluso, tra gli altri, il danno derivato all'attrice dai maggiori oneri sostenuti, tra maggiori interessi e commissioni, per effetto degli illegittimi differenziali addebitati in conto corrente) e del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c., dal dovuto al pagamento effettivo.

Compensi di lite integralmente rifiuti.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE ED IN ULTIMA ISTANZA

Accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in narrativa, il carattere indebito (almeno) delle commissioni implicite od occulte pretese dalla Banca.

Condannare, conseguentemente, Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare/restituire/risarcire all'attrice, a norma dell'art. 2033 c.c., l'importo corrisposto per commissioni (implicite ovvero occulte), nella misura che verrà accertata e sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi, alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° c. c.c., da liquidarsi nei termini indicati da Cass. sez. un. 16.7.2008 n. 19499 o in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto dal dovuto al pagamento effettivo.

Compensi di lite integralmente rifiuti.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A) fermo restando che vige in materia il principio sancito dall'art. 23, u.c. Tuf, disporsi, all'occorrenza, consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) volta a confermare i rilievi tutti di cui all'atto di citazione e successivi scritti e, se del caso, gli accertamenti e le evidenze di cui alla relazione ("Valutazione del contratto Swap stipulato da [REDACTED] con Intesa Sanpaolo") del Prof. [REDACTED] in data 6.8.2013. Più precisamente, si chiede che il c.t.u., letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro c.t.p., assunte eventualmente informazioni anche presso terzi da indicare ed esaminati anche

pagina 7 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 26040



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

documenti non prodotti in causa nei limiti di quelli che il c.t.u. acquisirà secondo le sue necessità, ma nel rispetto delle modalità di legge e del disposto dell'art. 198, 2° c. c.p.c., provveda a: 1) descrivere in dettaglio la natura, le caratteristiche e l'operatività economico-giuridica del rapporto di negoziazione di interest rate swap per cui è giudizio, accertando, specificando e determinando in relazione all'operazione controversa gli obiettivi (di copertura o speculativi) perseguiti, i differenziali accreditati e/o addebitati, il mark to market alla data di negoziazione, costi e commissioni bancarie tutte, sia esplicite che implicite od occulte; 2) indicare, all'esito degli accertamenti tutti di cui al precedente punto, se lo specifico strumento finanziario per cui è giudizio è coerente con quelli descritti nel contratto-quadro prodotto in giudizio, ovvero se rientra nei paradigmi da quest'ultimo delineati, e se è adeguato e, comunque, coerente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, rispetto al profilo finanziario (c.d. investment profile) ed alle esigenze di copertura, ove individuate ed individuabili, di ██████████ tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni e degli scenari disponibili alla data della negoziazione, dell'operatività di ████████ e delle condizioni di mercato allora presenti; 3) individuare e descrivere altri eventuali strumenti finanziari, alternativi rispetto allo strumento finanziario derivato oggetto di negoziazione e della presente controversia, più confacenti ed adeguati, anche sotto il profilo dei costi e dell'economicità, alle esigenze ed agli obiettivi dell'investitrice; 4) accertare e descrivere: a) come sia stato strutturato il mark to market precisando a quale logica di mercato fosse improntato ed offrendo al Giudice ogni elemento idoneo a verificarne adeguatezza e congruità, anche sotto il profilo dei criteri adottati per i relativi calcoli; b) se gli addebiti di differenziali operati sul conto della cliente siano il risultato della corretta applicazione del contratto; 5) ricostruire, se possibile, i criteri utilizzati dalla Banca per determinare gli specifici importi dovuti e/o conseguiti da ████████ in ragione dello strumento finanziario controverso tenuto conto della sua negoziazione in mercati OTC e, in difetto, spiegare perché non sia possibile procedere a detta ricostruzione; 6) individuare, infine, in caso di riscontrata inadeguatezza ed incoerenza del derivato, più strumenti finanziari, tra quelli previsti dal mercato all'epoca - aventi caratteristiche omogenee - adeguati al profilo dell'attrice per poi dimensionare, attraverso criteriologie probabilistiche di comune esperienza, il presumibile effetto finanziario che tali strumenti alternativi avrebbero esplicato; 7) verificare quali sarebbero stati i costi che ████████ avrebbe eventualmente sostenuto per effettuare le operazioni diverse di copertura di cui al precedente punto 6); 8) ricostruire i conteggi, gli addebiti e gli accrediti che hanno determinato il complessivo saldo passivo contabile oggetto del presente giudizio;

B) rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni illustrate nella memoria dell'attrice ex art. 183, 6° c. n. 3) c.p.c. in data 22.4.2015".

pagina 8 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e90



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

Parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta,

In via principale e nel merito

Respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla società [REDACTED] con unico socio in liquidazione, mandando assolta Intesa Sanpaolo S.p.A. da ogni avversaria pretesa per le ragioni e le causali di cui in narrativa.

In via subordinata ed istruttoria

Ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":

- 1) Nell'estate del 2007 il signor [REDACTED], socio unico e Amministratore della [REDACTED], riferiva ai funzionari della Banca che la [REDACTED] aveva stipulato con la [REDACTED] un contratto di locazione finanziaria relativo ad un costruendo complesso immobiliare destinato ad ospitare la nuova sede dell'azienda e quella di altre aziende del gruppo.
- 2) Ai funzionari della Banca il signor [REDACTED] era noto quale imprenditore esperto a capo di un gruppo imprenditoriale operante, a livello nazionale ed internazionale, nella progettazione e produzione di quadri elettrici per automazione e schede elettroniche, la distribuzione di materiale elettrico, elettronico ed elettromeccanico, con un giro d'affari notevole, nonché quale socio e amministratore di molteplici società di capitali.
- 3) Il contratto, di cui copia integrale, completa del piano di ammortamento, era consegnata dal [REDACTED] ai funzionari della Filiale (doc. 2 che si rammostra al teste), prevede il rimborso di € 3.325.000,00 con rate periodiche indicizzate al tasso Euribor, per una durata di 15 anni, con decorrenza dal 1° luglio 2008.
- 4) In considerazione della tipologia di contratto stipulato e della sua durata, il signor [REDACTED] esprimeva la volontà di tutelarsi, almeno parzialmente, in relazione al rischio di un eventuale innalzamento dei tassi di interesse e chiedeva di poter stipulare un contratto che riducesse l'alea derivante dall'andamento dei tassi trasformando parte delle rate della locazione finanziaria da variabile a fisso.
- 5) Nel corso di numerosi incontri e contatti le parti presero in considerazione diverse tipologie di contratti derivati strutturati sulla base del contratto di locazione finanziaria che la [REDACTED] aveva stipulato e con le caratteristiche richieste dalla stessa.
- 6) Nel mese di ottobre 2007 il signor [REDACTED] si determinava a stipulare un contratto di interest rate swap con un importo di riferimento (nozionale) di € 3.325.000,00 pari all'importo oggetto del contratto di

pagina 9 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e9d0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

locazione finanziaria [REDACTED], detratto il canone anticipato iniziale, decrescente con stretta correlazione al piano di ammortamento del contratto di locazione finanziaria, per una durata di 5 anni (doc. 5 che si rammostra al teste).

7) L'operazione IRS scelta dalla [REDACTED] per ottenere quanto dalla stessa richiesto (parziale tutela dall'innalzamento dei tassi di interesse) fece seguito a numerosi incontri e contatti avvenuti tra il signor [REDACTED] ed i funzionari della Banca (signori Ghezzi Pierangelo, Direttore della Filiale, Baggi Felice, Gestore del rapporto, e Cicuta Andrea, specialista in operazioni finanziarie), durante i quali furono discusse e spiegate nei particolari le caratteristiche di varie tipologie di contratti derivati.

8) Nel corso dei predetti incontri i funzionari della Banca discussero con il signor [REDACTED] in modo particolare le caratteristiche di un interest rate swap e spiegarono, con l'ausilio di schede tecniche informative, grafici ed esempi, le possibili conseguenze derivanti dal futuro innalzamento o abbassamento del tasso Euribor (doc. 5 che si rammostra al teste).

9) I funzionari della Banca spiegarono al signor [REDACTED] che nel caso i tassi di interesse fossero saliti, la [REDACTED] avrebbe pagato interessi più elevati sulle rate periodiche del contratto di locazione finanziaria ma avrebbe ottenuto parziale ristoro attraverso il derivato e, nel caso i tassi di interesse fossero scesi, la [REDACTED] avrebbe pagato meno sulle rate periodiche del contratto di locazione finanziaria, ma avrebbe dovuto corrispondere delle somme in relazione al derivato.

10) Le periodiche rendicontazioni sui differenziali accreditati/addebitati, sull'andamento del mark to market e sulle perdite potenziali, nonché gli estratti del conto corrente di corrispondenza (docc. 15-16 che si rammostrano al teste) sono stati dalla Banca regolarmente inviati alla sede della [REDACTED]

11) Al fine di dare pronti avvertimenti al cliente, la Banca monitorava il valore della posizione detenuta dalla [REDACTED] con riferimento ad un fido "Rischi di sostituzione derivanti da operazioni su tassi" deliberato in conformità alle Istruzioni di Vigilanza pro tempore vigenti (docc. 17-18 che si rammostrano al teste).

12) La prima lagnanza della [REDACTED] in merito al contratto derivato dalla stessa sottoscritto nell'ottobre 2007 è stata formulata con la lettera 6 marzo 2013 (doc. 4 di parte attrice che si rammostra al teste).

Si indicano a testi, anche in prova contraria sui capitoli eventualmente dedotti da parte attrice, i signori:

1) BAGGI Felice, residente in Bergamo

2) CICUTA Andrea, residente in Bergamo

Sempre in via subordinata ed istruttoria

Si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia ordinare alla società [REDACTED] e, in caso di rifiuto senza giustificato motivo, alla società [REDACTED], l'esibizione in giudizio del piano di

pagina 10 di 23

Firmato Dal: MARTINAT LUCA Emesso Dal: POSTECOM CA3 Serial#: 28640



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

ammortamento facente parte integrante del contratto di locazione finanziaria dalle stesse stipulato in data 5 luglio 2007, portante il numero 244469, e tuttora in essere.

Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente giudizio [REDACTED] citava in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. rappresentando: 1) di essere società attiva nel settore industriale; 2) di aver sottoscritto con la convenuta in data 10.10.2007 un contratto di swap ed in data 17.10.2007 il contratto normativo per le operazioni in strumenti finanziari; 3) che lo swap, pertanto, era stato stipulato in assenza di valido contratto normativo preesistente, con conseguente sua nullità; 4) che, inoltre, il contratto normativo neppure era stato sottoscritto dalla Banca (mentre l'attrice revocò la propria sottoscrizione con lettera del 06.03.2014, con conseguente ulteriore motivo di nullità 5) che non era stato previsto il diritto di recesso malgrado il contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali; 6) di non essere operatore qualificato (malgrado la dichiarazione di segno opposta rilasciata); 7) l'incoerenza dello swap rispetto al contratto quadro stipulato, non soddisfacendo lo swap alcuna esigenza economico finanziaria dell'attrice, con conseguenza difetto di causa e immeritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c.; 8) la presenza di commissioni implicite e di un mark to market negativo iniziale; 9) che la Banca mai si informò sulle esigenze e sugli obiettivi dell'attrice né informò sulla natura dello swap né valutò l'adeguatezza dell'operazione, con conseguente violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede; 10) l'esistenza di un conflitto di interessi della Banca non dichiarato, il comportamento doloso nella stessa nell'omessa indicazione delle commissioni implicite e comunque l'errore in cui è incorso l'attrice nella comprensione del reale significato dello swap; 11) la sussistenza in ogni caso di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale della controparte; 12) di voler pertanto chiedere la nullità/l'annullamento/la risoluzione dello swap in esame.

Intesa Sanpaolo s.p.a., quindi, costituitasi in giudizio, affermava: 1) che lo swap era in realtà diretto a coprire per 5 anni il rischio di oscillazione dei tassi di interessi variabili derivanti da una locazione finanziaria stipulata dall'attrice con [REDACTED] in data 05.07.2007; 2) che l'accordo normativo precedeva e non seguiva lo swap, che si perfezionò soltanto il 31.10.2007 con la ricezione della conferma inviata da [REDACTED]; 3) che il contratto quadro era stato da lei sottoscritto e che comunque non era necessaria la sua firma, essendo necessaria solamente quella del cliente; 4) che lo

pagina 11 di 23

Firmato Da: MARTINA LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ed0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

swap si era perfezionato per corrispondenza; 5) di aver correttamente adempiuto a tutti gli oneri su di essa incombenti, anche alla luce della qualifica di operatore professionale dichiarata dall'attrice.

La causa giungeva infine a decisione senza l'espletamento delle prove richieste dalle parti.

2) Ciò posto, il Tribunale procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.

Dirimente, in primo luogo, è l'individuazione della data di sottoscrizione dello swap (ovvero se esso sia stato stipulato prima o dopo il contratto quadro datato 17.10.2007), dal momento che secondo parte attrice lo swap è sorto in data 10.10.2007 (ovvero in assenza di contratto quadro, con conseguente nullità *de plano*), mentre secondo parte convenuta sarebbe sorto in data 31.10.2007.

Il Tribunale ritiene quindi condivisibile quanto sostenuto dalla difesa della Banca alla luce della documentazione in atti, premettendosi al riguardo che un contratto con obbligazioni bilaterali si forma allorquando entrambe le parti appongono la loro sottoscrizione sul medesimo testo contrattuale sicché, in caso di stipulazione non contestuale (come avvenuto nella fattispecie in esame) è necessario che il proponente (ovvero la Banca) riceva l'accettazione della controparte (ovvero █████), giusta il disposto di cui all'art. 1326 c.c.

Ciò posto, va quindi detto che in data 10.10.2007 l'attrice, come si evince dal doc. n. 2 dalla stessa prodotto, aveva ricevuto il testo del contratto dello swap dalla Banca (e da quest'ultima ovviamente solo sottoscritto), Banca la quale di conseguenza aveva domandato all'attrice l'inoltro della conferma del contratto sottoscritto da █████ (o meglio della proposta contrattuale) "*conforme a quella allegata alla presente*", secondo l'ordinario principio di cui all'art. 1326 c.c., in forza del quale il contratto si intende concluso allorquando l'accettazione della proposta giunge nella sfera di conoscenza del proponente.

Nella fattispecie in esame, quindi, il contratto di swap si è perfezionato il 31.10.2007, data della recezione da parte della Banca della conferma inviata e sottoscritta (per la prima volta) dall'attrice (doc. n. 5 parte convenuta), come dimostra il timbro postale presente sulla prima pagina (l'arrivo della missiva in data 31.10.2007 è peraltro circostanza mai specificatamente contestata dall'attrice e come tale da ritenere processualmente accertata, avendo anzi semmai l'onere l'attrice di dimostrare ed allegare una antecedente recezione della missiva da parte della Banca, eventualmente documentando la data di inoltro da parte sua della conferma, cosa invece non avvenuta).

pagina 12 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e60



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

Del resto, che lo swap non possa essersi perfezionato in data 10.10.2007 emerge dall'esame dello stesso documento n. 2 di parte attrice: in calce al testo contrattuale, infatti, compare solo la firma della Banca e non quella dell'attrice, e per il sorgere di un siffatto tipo di contratto la firma del cliente è ovviamente indispensabile dal momento che entrambe le parti assumevano obbligazioni specifiche.

Dal momento, invece, che la firma del cliente sulla conferma è giunta nella sfera di conoscenza della Banca solamente in data 31.10.2007, a siffatta data ex art. 1326 c.c. deve essere collocato il momento del sorgere del contratto di swap.

Ovviamente, che la Banca in alcune sue comunicazioni abbia erroneamente indicato nella data della proposta contrattuale (ovvero il 10.10.2007) la data del contratto non è circostanza idonea a determinare lo spostamento della data di stipulazione del contratto, la quale infatti si è perfezionata ex art. 1326 c.c. in data 31.10.2007 (peraltro, per quanto la circostanza non sia di per sé dirimente, lo scambio delle conferme è stato pure eseguito in perfetta aderenza al contenuto dell'art. 8 del contratto quadro, che espressamente individuava nella recezione da parte della Banca della conferma del contratto il sorgere del contratto stesso).

Il contratto di swap, dunque, è sorto in data successiva alla sottoscrizione del contratto quadro (17.10.2007), essendo invece inconferente la giurisprudenza citata da parte attrice in comparsa conclusionale circa l'impossibilità che una anche solo una parte della contrattazione avvenga in assenza di contratto quadro (pag. 15 e 16): le pronunce ivi citate, infatti, si riferiscono a fattispecie (ordini di negoziazione) che si sono interamente svolte (mediante l'ordine del cliente ed il successivo acquisto dei titoli da parte dell'intermediario) prima della sottoscrizione del contratto quadro, mentre nella fattispecie in esame solamente la fase delle trattative si è svolta in parte prima della sottoscrizione del contratto quadro, fatto non vietato da nessuna normativa (rispondendo anzi ad una ovvia logica economica che un operatore industriale di una certa rilevanza quale [REDACTED] che vuole stipulare un determinato contratto finanziario specifico – come infra si dirà – prima svolga delle trattative in merito a tale specifico contratto e solamente una volta raggiunto un accordo di massima con la controparte su di esso proceda alla sottoscrizione del contratto quadro, come avvenuto nella fattispecie in esame).

Quando lo swap si è perfezionato (il 31.10.2007), invece, il contratto quadro era già in essere (e peraltro ex art. 1326 c.c. parte attrice se solo avesse voluto avrebbe potuto revocare la propria accettazione), sicché alcuna nullità può essere ravvisata sotto questo profilo.

pagina 13 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e9d0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

Da quanto precede consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per omessa indicazione del diritto di recesso: anche a prescindere, infatti, dall'applicabilità o meno al particolare strumento finanziario in esame della suddetta previsione normativa, dirimente è la considerazione che tale contratto si è perfezionato per posta presso la sede della Banca (e non quindi fuori dai locali commerciali) all'esito di una trattativa che non può che essere stata specifica (in quanto lo swap è strettamente dipendente ad un contratto di leasing stipulato da █████ con un soggetto terzo), con conseguente inesistenza dell'obbligo di previsione del diritto di recesso non vertendosi nell'ipotesi di una collocazione standard di uno strumento finanziario, ma di una stipulazione di un contratto studiato su misura sulle esigenze dell'attrice avente reciproci obblighi.

In ogni caso, con considerazione assorbente va pure detto che l'attrice (così come il suo legale rappresentante che in concreto trattò e sottoscrisse lo swap), per le sue dimensioni economiche e per l'attività da essa espletata (come infra meglio si dirà), deve pure essere considerata un cliente professionale, con conseguente inapplicabilità della normativa sul recesso ex art. 30 D.Lgs. n. 58/1998.

3) Deve ora esaminarsi se il contratto quadro/accordo normativo sia nullo in conseguenza della mancata sottoscrizione da parte della Banca (come sarebbe desumibile dall'assenza in atti di una copia sottoscritta direttamente dalla Banca), dal momento che secondo █████ il contratto quadro sarebbe stato sottoscritto solamente da lei medesima.

Al riguardo il Tribunale rileva che in realtà l'accordo normativo di cui al doc. n. 3 di parte attrice risulta sottoscritto anche dalla Banca, in ultima pagina, ove la convenuta dà atto del numero di pagine complessivo del documento (15) e quindi vi appone la propria sottoscrizione munita di timbro: l'eccezione, dunque, è chiaramente e documentalmente infondata.

In ogni caso, con considerazione assorbente e per quanto la questione sia oggettivamente controversa tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, questo Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che non ritiene necessaria la firma della Banca.

Infatti, *"la prescrizione della forma scritta del contratto quadro relativo alle operazioni di investimento risponde non solo a esigenze di ponderazione e di certezza del rapporto, ma è soprattutto un veicolo di informazioni, in quanto finalizzata a prevenire ed eventualmente colmare deficit informativi, in funzione dell'interesse di un soggetto che l'ordinamento reputa meritevole di particolare salvaguardia per la sua posizione di contraente che necessita di peculiare tutela in ragione della asimmetria informativa che connota la sua posizione rispetto a quella dell'intermediario finanziario che del contratto quadro è autore"*,

pagina 14 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e60



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

sicché “la previsione di una legittimazione ex uno latere alla deduzione della nullità negoziale attua, nel processo, il diritto del cliente al rispetto di un requisito di forma posto solo a suo vantaggio, così che nella conclusione del contratto quadro volto alla regolamentazione di operazioni di investimento tale prescrizione può ritenersi rispettata anche nel caso in cui difetti la sottoscrizione dell'intermediario finanziario, poiché la funzione della norma è diretta alla certezza che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell'intermediario finanziario e ai diritti del cliente” (Corte d' Appello Venezia 28 luglio 2015; Tribunale Venezia 07 dicembre 2012; Tribunale di Milano, 13 novembre 2013, n. 14268; Corte d'Appello di Bologna 14 maggio 2015, Corte d'Appello Torino 03 aprile 2012).

Ne consegue, pertanto, l'irrelevanza della sottoscrizione da parte della Banca (sottoscrizione comunque sussistente nella fattispecie in esame), essendo sufficiente la sottoscrizione da parte del cliente.

4) Ulteriori contestazioni attoree attengono all'assenza di un profilo causale nello swap e nell'assenza di adeguate informazioni da parte della Banca, con conseguenti domande di annullamento/risoluzione/nullità per difetto di causa.

Al riguardo deve essere premessa un'osservazione di fondamentale rilevanza: contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice (e dalla relazione tecnica da questa prodotta), lo swap oggetto di causa non è stato sottoscritto a fini meramente speculativi, ma con il preciso obiettivo di sterilizzare il rischio di variazione del tasso di interesse derivante da un contratto di locazione finanziaria che l'attrice aveva stipulato con un soggetto terzo (ovvero Fineco).

Tale circostanza è stata dedotta da parte convenuta nella comparsa costitutiva (cui venne pure allegato il contratto di locazione finanziaria) e non è stata specificatamente contestata dall'attrice nella prima difesa utile (ovvero la prima udienza di comparizione), essendo stata invece del tutto genericamente contestata solamente in occasione della prima memoria istruttoria, allorquando tuttavia i termini processuali per le specifiche contestazioni dei fatti allegati dalla controparte a fondamento dei propri assunti erano già decorsi (al riguardo dovendosi solo osservare come la contestazione generica svolta alla prima udienza di comparizione e nella memoria n. 1 sia da considerare *tamquam non esset* proprio in considerazione della sua genericità).

Di conseguenza, l'esistenza del collegamento fra lo swap ed il leasing deve ritenersi circostanza non specificatamente contestata ex art. 115, 1° comma, c.p.c., secondo cui il Giudice deve porre a

pagina 15 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 264e0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero, i "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Infatti, *"il principio secondo cui, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata nella prima occasione processuale utile; tale principio è applicabile, ricorrendone i presupposti, pure con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (e quindi anche con riferimento alle eccezioni e contro-eccezioni)"* (Tribunale Rovereto, 3.12.2009, Giur. merito 2010, 5, 1326) e così anche Cass. civ. 27.2.2008 n. 5191 secondo cui: *"...conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto"*.

In altre parole, *"la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici"* (Trib. Monza, 05/01/2011; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2009, n. 8933), principio perfettamente applicabile nella fattispecie in esame alla luce di quanto precede stante la tardività delle contestazioni svolte da parte attrice.

Tale collegamento, peraltro e con considerazione assorbente, risulta in modo palese dalla documentazione prodotta dalla Banca, per quanto non espressamente esplicitato nel contratto di swap.

L'esistenza del contratto di locazione finanziaria, infatti, è stato compiutamente documentato dalla convenuta (doc. n. 2), mentre il collegamento con lo swap emerge evidente dalla mera lettura delle condizioni contrattuali dei due documenti: il nozionale di riferimento dello swap, infatti, è identico all'importo finanziato dal leasing detratto il canone iniziale anticipato, così come è identica la data di inizio dell'efficacia dei due contratti (primo luglio 2007); infine, vi è perfetta corrispondenza fra il tasso

pagina 16 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e4d0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

di interesse variabile del leasing (basato sull'Euribor a 3 mesi) ed il rischio di oscillazione del tasso che lo swap andava a coprire (sempre Euribor a 3 mesi).

Lo scopo dello swap, in effetti, era manifesto se letto unitamente al leasing: come riconosciuto anche dal ctp attoreo (pag. 101 atto di citazione), in forza dello swap l'attrice avrebbe comunque dovuto pagare nell'insieme (ovvero alla società di leasing ed alla Banca) un tasso fisso del 4,58%.

In tal modo, dunque, [REDACTED] ha sterilizzato il rischio di variazione dei tassi derivante dal contratto di leasing tramite uno swap ad hoc stipulato con la convenuta con la quale si garantiva il pagamento complessivo di un tasso fisso predeterminato.

In tale operazione economica, quindi, non è dato riscontrare nulla di altamente speculativo o sconnesso alle esigenze dell'attrice (come invece da questa sostenuto): al contrario, il contratto di swap era perfettamente collegato ad un sottostante reale (il contratto di leasing) ed aveva lo scopo precipuo (assolutamente meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.) di sterilizzare il rischio dato dalla variazione del tasso Euribor mediante la previsione di un tasso fisso complessivo.

Le modalità di funzionamento del contratto di swap erano quindi state spiegate in modo esaustivo (anche attraverso tabelle esemplificative) ed assolutamente comprensibile al cliente: si veda al proposito gli allegati al doc. n. 5 parte convenuta, regolarmente sottoscritti dall'attrice.

L'operazione economica posta in essere con il contratto di swap e la funzione attribuita al medesimo contratto (ovvero la sterilizzazione del rischio di variazione dei tassi mediante la pattuizione di un tasso fisso), pertanto, erano state chiaramente indicate nel testo contrattuale mediante un'informazione assai accurata da cui era dato chiaramente evincere come, in conseguenza dello swap, il cliente avrebbe pagato, per tutta la durata dello swap, un tasso fisso predeterminato (ovvero il predetto tasso sarebbe stato corrisposto indipendentemente dall'andamento dei tassi di interesse cui erano invece agganciati i tassi variabile cui lo swap accedeva), come riconosciuto dallo stesso Ctp attoreo: l'oggetto del contratto e lo scopo (o causa) perseguiti dalle parti, di conseguenza, erano stati adeguatamente descritti nel contratto, anche mediante la predisposizione di schemi esemplificativi, con un nozionale di riferimento via via decrescente in correlazione con il presumibile diminuire dell'importo in sorte capitale da rimborsare con il leasing.

Lo swap, dunque, aveva una propria causa concreta, soddisfaceva ad un interesse reale dell'attrice ed era stato adeguatamente spiegato in concreto nei suoi meccanismi di funzionamento dalla convenuta (suo doc. n. 5).

pagina 17 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28690



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

Che l'attrice fosse poi perfettamente consapevole della portata e della finalità dello swap oggetto di causa emerge pure dalle relazioni predisposte dall'amministratore di [REDACTED] (la stessa persona fisica che sottoscrisse lo swap) in occasione dell'approvazione dei bilanci sociali: si vedano in merito le inequivoche relazioni di cui al doc. n. 14 di parte convenuta: in alcune di esse il legale rappresentate della attrice chiariva anzi che *"stante il livello minimo dei parametri di riferimento quali l'Euribor, considerata l'esposizione complessiva della società dovuta anche al leasing immobiliare in corso, tale rischio appare apprezzabile tanto che la società ha mantenuto in essere il contratto di tasso certo (interest rate swap) stipulato per € 3.250.000,00 con l'Istituto di Credito Intesa SanPaolo s.p.a."*.

Ora, dalle stesse dichiarazioni dell'amministratore di [REDACTED] (ripetute in tutti i bilanci approvato nella vigenza dello swap) emerge: 1) il collegamento negoziale con il leasing indicato dalla Banca; 2) lo scopo di tutela "assicurativa" perseguita con lo swap rispetto al rischio di oscillazione dei tassi di interesse; 3) la piena consapevolezza circa le modalità di funzionamento dello swap (tanto che l'amministratore parlava di swap "tasso certo", in tal modo dimostrando di aver compreso perfettamente l'esito complessivo dell'operazione finanziaria posta in essere con il leasing e lo swap). In punto chiarezza ed adeguatezza dell'informazione, dunque, alcun rimprovero può essere mosso alla convenuta: le sole informazioni contenute nel doc. n. 5, infatti, erano di per sé sufficienti a spiegare in modo inequivoco tutte le caratteristiche rilevanti del contratto di swap.

In ogni caso, anche qualora le informazioni fossero state inadeguate, non vi sarebbe alcun nesso di causa con l'avvenuta stipulazione dello swap, dal momento che l'amministratore unico di [REDACTED] aveva comunque perfettamente compreso il significato del medesimo, come si evince dalle relazioni sopra citate.

Sotto questo profilo, dunque, le ancor più esaustive informazioni contenute nell'accordo normativo si rivelano superflue in quanto, in considerazione delle caratteristiche dello swap concretamente sottoscritte dal cliente (che prevedeva un massimo prestabilito alle possibili perdite, rappresentato dal tasso fisso che si era impegnato a pagare), già adeguatamente esplicate nel contratto di swap e relativi allegati (doc. n. 5 parte attrice).

Tutte le doglianze svolte, quindi, circa la reale natura del contratto di swap devono essere rigettate in quanto infondate, non rilevando ovviamente in senso contrario che, dopo un iniziale giovamento, l'attrice abbia dovuto versare alla Banca del denaro in considerazione della diminuzione dell'Euribor: tale circostanza, infatti, è una conseguenza legittima dell'aleatorietà del contratto, non potendo la parte in una siffatta tipologia contrattuale dolersi a posteriori dell'esito svantaggioso del contratto.

pagina 18 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: 28e40



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

Tale ragionamento, quindi, deve essere esteso alla presunta incongruenza/estraneità all'oggetto sociale dello swap sottoscritto, dal momento che tale contratto – in quanto finalizzato a coprire un rischio di variazione dei tassi realmente esistente – aveva una funzione chiaramente assicurativa rispetto ad un rischio effettivamente esistente (non era dunque finalizzato a realizzare una pura speculazione sui tassi di interesse, contrariamente a quanto ritenuto dal Ctp attoreo).

Non solo.

Parte attrice pare completamente dimenticare che se da un lato ha dovuto sostenere dei flussi di pagamento a favore della Banca in conseguenza dello swap (a causa del ribasso dell'Euribor), dall'altro, specularmente, le rate che doveva versare alla società di leasing diminuivano in corrispondenza sempre del diminuire dell'Euribor, in tal modo sterilizzandosi l'effetto dei flussi a favore della Banca: il che rappresenta l'essenza dello swap oggetto di causa, ovvero la sostanziale sterilizzazione del rischio di cambio dell'Euribor relativo al leasing per un periodo di 5 anni (tale essendo la durata dello swap) mediante la previsione di un tasso fisso predeterminato (4,58%).

Quanto precede, inoltre, esclude pure l'ipotesi di errore o dolo (ai fini dell'annullamento del contratto) o di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale sotto il profilo delle informazioni non rese dalla Banca: la chiarezza del testo contrattuale sui contenuti essenziali dello swap, infatti, esclude la possibilità di errore (o dolo) o qualsiasi forma di responsabilità della Banca nelle informazioni rese (o richieste) alla controparte.

In ogni caso poi, come sopra ricordato, [REDACTED] ed il suo amministratore hanno perfettamente dimostrato di aver capito il reale significato economico dell'operazione economica da loro complessivamente realizzata, con conseguente impossibilità di configurare un errore giuridicamente rilevante, ma anche un dolo o un'omessa informazione causalmente rilevanti sull'avvenuta sottoscrizione dello swap.

Anche, dunque, prescindendo dalla qualifica o meno di operatore qualificato da attribuire alla società attrice, ritiene il giudice che la chiarezza del testo contrattuale dello swap unita all'evidente collegamento con il contratto di leasing e (con valutazione a posteriore) della manifesta comprensione del significato economico dello swap palesata dall'amministratore della [REDACTED] nei bilanci approvati renda di per sé esaustiva l'informazione resa all'attrice, e comunque priva di efficacia causale rispetto alla sottoscrizione dello swap.

[REDACTED], infatti, era stata chiaramente informata (doc. n. 5) delle modalità di funzionamento dello swap ed il suo effetto pratico (ovvero il pagamento di un tasso certo al fine di sterilizzare il tasso variabile del

pagina 19 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28660





Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

contratto di leasing), che era stato chiaramente delineato nel doc. n. 5 in cui si afferma che se nel periodo trimestrale di riferimento il tasso Euribor è superiore al tasso fisso pattuito (4,58%) il cliente avrebbe pagato la differenza, mentre nel caso opposto sarebbe stata la Banca a pagare.

Non si vede francamente quali altre informazioni la Banca avrebbe dovuto fornire, dal momento che il rischio di variazione dell'Euribor non poteva che essere fatto noto all'attrice atteso che proprio tale rischio di variazione intendeva sterilizzare mediante la stipulazione dello swap.

Peraltro, con considerazione assorbente, l'attrice deve pure essere considerata operatrice qualificata, come dalla stessa dichiarato per iscritto.

Spettava, infatti, all'attrice dimostrare di non essere un operatore qualificato e la possibilità della conoscenza di tale circostanza da parte della Banca, onere nella specie chiaramente non assolto, nulla avendo la ██████ prodotto.

Infatti, *"in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario in valori mobiliari, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari – pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (art. 2730 c.c.; Cass. 1973/1662; 1981/5025; 2002/16127; 2006/13212) – esonera l'intermediario stesso dall'obbligo ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, possa costituire argomento di prova che il giudice – nell'esercizio del suo discrezionale potere di valutazione del materiale probatorio a propria disposizione ed apprezzando il complessivo comportamento extraprocessuale e processuale delle parti (art. 116 c.p.c.) – può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la sussistenza in capo al soggetto che richieda di compiere operazioni nel settore dei in valori mobiliari dei presupposti per il riconoscimento della sua natura di operatore qualificato ed anche ai fini dell'accertamento della diligenza prestata dall'intermediario con riferimento a tale specifica questione. Nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella*

pagina 20 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesep Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e40



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente" (Cassazione, n. 12138 del 26 maggio 2009), onere nella specie chiaramente non assolto da [REDACTED].

Al contrario, dalla documentazione prodotta dalla Banca emerge la natura di operatore qualificato da parte dell'attrice o – quanto meno – l'impossibilità da parte della convenuta di apprendere l'assenza di tale qualifica.

Al riguardo, infatti, basta pensare al contratto di leasing a tasso variabile sottoscritto dall'attrice con altro soggetto giuridico: dalla mera stipulazione di un siffatto contratto, infatti, la convenuta ben poteva presumere un'effettiva conoscenza da parte della [REDACTED] dei meccanismi sottesi alla variazione dei tassi di interessi fondati sull'Euribor (cui lo swap era diretto).

A ciò si aggiunga che la [REDACTED] era società di notevole importanza economica (fatturato di € 15.000.000,00 nel 2007 con una quarantina di dipendenti) e facente parte di un gruppo ancora più grande (in cui era sia controllata che controllante), mentre il suo amministratore ([REDACTED]) esercitava tramite altra società attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo gestionale e pianificazione aziendale (fra cui operazioni finanziarie e mobiliari) a favore di terzi (trattasi di circostanze documentate dalla Banca e comunque mai specificatamente contestate dall'attrice).

Ne consegue, pertanto, che la dichiarazione di operatore qualificato resa dall'attrice non solo non è stata confutata dalla [REDACTED] (che ne onerata), ma è stata pure confermata nel merito dalla documentazione prodotta dalla convenuta, sicché questa neppure ha violato obblighi di informativa passiva; si ribadisce, in ogni caso, per quanto sopra esposto, pure l'insussistenza di nesso causale fra la condotta contestata alla convenuta e la decisione dell'attrice di sottoscrivere lo swap.

Alcuna valutazione circa l'adeguatezza, dunque, doveva essere svolta essendo l'attrice operatore qualificato, e peraltro lo swap era comunque da considerare adeguato alle esigenze di [REDACTED] stante che con esso l'attrice è riuscita a sterilizzare il rischio variazione tasso d'interesse del leasing mediante la previsione di un tasso di interesse fisso, obiettivo – questo – sicuramente legittimo ed adeguato rispetto alle necessità – anche di stabilità finanziaria – di un operatore industriale delle dimensioni di [REDACTED].

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, gli obblighi informativi incombenti sulla Banca (invero comunque adeguatamente assolti) erano di minore portata, dovendosi fra l'altro escludere quello dell'informativa relativa al conflitto di interessi, peraltro nella specie inesistente, non avendo la Banca venduto al cliente un proprio (o di terzi) prodotto finanziario che aveva interesse a collocare, avendo al contrario stipulato con [REDACTED] un contratto personalizzato di swap da cui discendevano a carico di

pagina 21 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 26e0d0



Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

ciascuna parte precisi obblighi contrattuali indipendenti dalla volontà delle parti (in quanto collegati all'oscillazione dell'Euribor).

Analogamente, circa l'omessa indicazione della provvista da destinare allo swap, alcuna previsione doveva essere riservata all'operatore qualificato e peraltro nella fattispecie in esame la provvista da destinare allo swap era implicitamente racchiusa nel tasso fisso che all'esito dell'operazione complessiva [REDACTED] avrebbe in ogni caso corrisposto.

Né, infine, vi sono commissioni implicite a carico del cliente, dal momento che lo swap non aveva funzioni speculative (come erroneamente ritenuto dal Ctp attoreo, che ha fondato la propria relazione ignorando l'esistenza del contratto di leasing che lo swap mirava a "coprire", con conseguente stesura di un elaborato del tutto avulso rispetto alla reale dinamica economica perseguita dalle parti), ma di copertura di un rischio predeterminato al fine di conseguire il pagamento da parte dell'attrice di un tasso fisso complessivo del 4,58% fra quello che avrebbe dovuto pagare alla Banca e quello che avrebbe dovuto pagare alla società di leasing, con conseguente neutralità del contratto di swap sottoscritto al fine della valutazione dell'esistenza o meno di un upfront.

Peraltro, nella ctp attorea si parla di commissioni implicite per circa € 22.000,00 (trattasi quindi di una cifra assai modesta rispetto all'ammontare dello swap), ma in alcun modo si specifica come tali commissioni implicite siano state conteggiate, rivelandosi dunque l'affermazione del consulente alla stregua di una petizione di principio sfornita non solo di prova, ma addirittura di idonea allegazione, con conseguente irrilevanza della censura attorea ed impossibilità di dare accesso ad una Ctu che, in considerazione del difetto di allegazione e prova imputabile a parte attrice, sarebbe oltre modo esplorativa e finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di [REDACTED]. Alla luce di quanto precede, dunque, tutte le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate in quanto infondate, non essendo ravvisabili ipotesi di nullità o di annullamento o, infine, di condotte imputabili alla Banca sotto il profilo della responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, anche ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.

5) Le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo in ex Dm n. 55/2014 (entrato in vigore in data 03.04.2014 a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 02.04.2014, come statuito dall'art. 29 del Dm stesso, e già applicabile alla presente decisione atteso che ai sensi dell'art. 28 del Dm i nuovi parametri forensi si applicano a tutte le liquidazioni successive all'entrata in

pagina 22 di 23

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28e90





Sentenza n. 316/2016 pubbl. il 20/01/2016
RG n. 27877/2014

vigore del DM suddetto) in relazione al valore della causa, seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex artt. 91 c.p.c., venendo liquidate in conformità ai parametri medi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
nel contraddittorio delle parti,

Rigetta le domande tutte formulate da [REDACTED]

Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite a favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., spese che si liquidano in € 21.387,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014 ed oltre IVA se non detraibile e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 19.01.2016.

Il Giudice
Luca Martinat

